

REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLE LIBERTA' PERSONALI

Articolo 1 – ISTITUZIONE

Il Comune di Cuneo istituisce il “Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali”, di seguito nel presente Regolamento denominato più brevemente “Garante”.

Il Garante è un organo monocratico avente natura, compiti e raggio d’azione definiti agli articoli che seguono.

L’azione del Garante si ispira ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’attività amministrativa.

Articolo 2 – NOMINA E DURATA

Il Sindaco nomina il Garante scegliendolo tra persone di prestigio, di onestà di conosciuta fama e competenza tecnica, giuridica, amministrativa nei campi dei diritti umani, negli ambiti di servizio sociale diffuso all’interno di Istituti di Prevenzione e di Pena o al loro esterno.

Sono cause di ineleggibilità all’incarico di Garante il contestuale esercizio:

- di funzioni nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica;
- della professione forense;
- della carica di Consigliere o Assessore della Regione Piemonte;
- della carica di Consigliere o Assessore comunale in uno dei Comuni della provincia di Cuneo;
- di cariche elettive e/o di amministrazione presso l’Amministrazione della Provincia di Cuneo o presso Enti, Aziende o Istituzioni partecipate dal Comune di Cuneo.

Sono altresì ostative all’incarico le cause di ineleggibilità a Consigliere Comunale previste dalla normativa in materia.

Non possono essere nominati il coniuge e i parenti o affini fino al terzo grado di amministratori del Comune di Cuneo o dei Comuni facenti parte della Provincia di Cuneo.

Il Garante può essere revocato dal Sindaco, in qualsiasi momento, anche su richiesta del Consiglio Comunale, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni o per gravi inadempimenti nei compiti affidati. Del provvedimento di revoca viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari.

L’insorgere di una delle cause di ineleggibilità di cui ai paragrafi precedenti comporta la decadenza dall’incarico di Garante.

Il Garante resta in carica per la durata del mandato del Sindaco che lo ha nominato e opera in regime di *prorogatio* secondo le norme legislative in materia e sino alla nomina del successore.

L’incarico può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 3 – RUOLO E COMPITI DEL GARANTE

Il Garante promuove la garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, dimorate presso la Casa Circondariale di Cuneo, italiane o straniere, residenti in Cuneo o non residenti.

In tale contesto, il Garante agisce in collaborazione con gli Organi dell'Ente, con la Direzione Carceraria nonché con tutti gli Enti e gli Organismi del territorio operanti istituzionalmente nel campo dei diritti della persona e/o deputati a interventi sociali, culturali, di accompagnamento, di inserimento, di rapporto con le famiglie di origine.

Nel caso di cittadini residenti in Cuneo dimorati presso strutture di altri Comuni per i quali possano ricorrere necessità di raccordi con le famiglie, è data facoltà al Garante di rivolgersi ad analoga figura presente nel territorio di detenzione per effettuare segnalazioni o ricevere informazioni.

Appartengono alla sfera di azione del Garante:

- la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile, di fruizione di servizi con particolare riferimento – tenendo conto delle condizioni di restrizione - al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla salute, allo sport e a ogni altra possibile sfera attinente alla promozione e all'inserimento del singolo, con riferimento particolare alle attribuzioni e alle competenze del Comune di Cuneo;
- la promozione di iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica in materia di diritti umani e dell'umanizzazione della pena, condivisi o coordinati o congiunti con il Comune di Cuneo e le eventuali espressioni del volontariato di riferimento;
- l'esame di segnalazioni, anche informali, che riguardino violazione di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni e informandone le autorità competenti;
- la promozione di protocolli d'intesa utili all'espletamento delle proprie funzioni anche attraverso l'accesso al luogo di detenzione;
- il rapporto con figure e organismi analoghe presenti in altri territori ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate o che possano ad esso sovraordinarsi per legge, aventi competenza nelle medesime materie.

Articolo 4 – RAPPORTO CON IL COMUNE DI CUNEO

Il Garante, nel corso del proprio incarico:

- riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari Permanenti ogni volta che detti organi lo ritengano opportuno;
- invia al Sindaco, annualmente, una relazione sull'attività svolta;
- relaziona almeno una volta all'anno alla competente Commissione Consiliare Permanente circa le attività svolte, le iniziative assunte, i problemi emersi;
- può avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti affidati, con richiesta scritta inoltrata al Sindaco;
- partecipa e dà il proprio contributo a incontri, riunioni, attività organizzate o indette dal Comune di Cuneo sull'argomento di interesse;
- partecipa, qualora lo ritenga opportuno, a incontri indetti da altri enti/organismi e da associazioni del volontariato del territorio.

Articolo 5 – ASPETTI LOGISTICI

La carica di Garante è gratuita.

L'Ufficio del Garante ha sede presso locali messi a disposizione dal Comune di Cuneo che vi destina, nei limiti delle possibilità, arredi e beni strumentali, anche di tipo informatico, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale.

Al Garante è assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle competenze attribuite secondo i limiti analoghi a quelli previsti per il Consigliere Comunale con gli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati al rimborso delle spese per missioni connessi alla carica.